



PARERE MOTIVATO

n. 17 del 26 FEBBRAIO 2014

(odg 08 del 26 Febbraio 2014)

OGGETTO: Comune di Ormelle (TV)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 3262/2006;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Ormelle ha approvato con DGC n. 131 del 24.04.12 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
 - In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.
 - Come dalla documentazione presentata e dalla DGC n.283 del 3.10.13 il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi –



diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione.

- Con DCC n. 180 del 10.06.13, il comune adotta il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 della LR n. 11 del 23.04.04.
- L'avviso dell'avvenuta adozione del Piano è stato affisso all'albo pretorio del Comune e della Provincia, pubblicato nel BURV n.52 del 21.06.13, nel sito Web e nei quotidiani "La Tribuna" e "Il Gazzettino" del 21.06.13.
- Come emerge dalla dichiarazione Responsabile Comunale del Procedimento comunale, al comune sono pervenute complessivamente n. 24 osservazioni, delle quali 13 attinenti a questioni ambientali.

DATO ATTO che:

La Commissione Regionale V.A.S., con parere n. 120 del 30.10.2012, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale Comunale del Comune di Ormelle, con prescrizioni che dovevano essere ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- Nota prot. N. 4543 del 17/06/2013;
- Nota prot. N. 7292 del 10/10/2013;
- Nota prot. N. 9103 del 16/12/2013;

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la valutazione di Incidenza N. 272/2013 del 12/12/2013 con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale Regionale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni;

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 08 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data **26/02/2014** predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione.
- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
- La metodologia, ancorché di natura qualitativa e applicata alle azioni che potenzialmente potrebbero generare effetti negativi sul territorio, risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.
- Il valutatore ha esplicitato delle schede di valutazione per diversi ambiti di trasformazione nelle quali sono state analizzate e valutate le singole azioni e sono state dettagliate le eventuali misure di mitigazione e/o compensazione.
- Le stesse schede contengono delle possibili destinazioni d'uso attribuite alle diverse aree di trasformazione, anche se le NTA del Piano demandano al P.I. la definizione di dettaglio e quindi anche le reali destinazioni d'uso, le modalità attuative, le disposizioni planivolumetriche.
- Le considerazioni valutative svolte dal valutatore possono essere condivise nel caso le destinazioni siano quelle indicate nelle schede di approfondimento riportate; si ritiene



comunque necessario un approfondimento valutativo in riferimento ad ogni approfondimento demandato al P.I.

- Si ritiene comunque di richiedere una procedura di verifica di assoggettabilità per alcuni interventi previsti in Aree per il Miglioramento della qualità urbana (art. 15 c.8 e seguenti) ove non siano state chiaramente esplicitate e valutate le funzioni future, demandate al P.I. per la definizione specifica, per le disposizioni planivolumetriche e per la modalità attuativa anche attraverso Programmi Complessi.
- Si ritiene di richiedere una procedura di verifica di assoggettabilità per alcuni interventi previsti in Aree di Riqualificazione e Riconversione (art. 15 c.12 e seguenti) ove non siano state chiaramente esplicitate e valutate le funzioni future, demandate al P.I. per la definizione specifica, per le disposizioni planivolumetriche e per la modalità attuativa anche attraverso Programmi Complessi.
- Si ritiene di richiedere una procedura di verifica di assoggettabilità per Servizi ed Infrastrutture di Interesse Comune di maggior Rilevanza (art. 15 c.26 e seguenti) nei casi in cui si demanda al P.I. la localizzazione, le modalità attuative.
- Relativamente alla individuazione di aree di "Parco Campagna" (art. 15 c.30) si evidenzia una incongruenza relativamente alla coerenza con l'obiettivo generale di contenimento del consumo di suolo, peraltro derivante dal PTRC. Sul punto si ritiene necessario ribadire che qualora vi sia un accordo di pianificazione (art. 20 c.9) e comunque una attuazione tramite PUA, debba essere prevista una verifica di assoggettabilità dell'intervento.
- Relativamente al sito oggi occupato da un impianto di produzione di calcestruzzo e vaglio ghiaie ricompreso in Ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili (R), peraltro inserito in ambito di interesse paesaggistico previsto dal PTRC, ogni intervento di riconversione dovrà essere sottoposto a verifica di Assoggettabilità.
- Relativamente alle misure di mitigazione da attuare tramite P.I. ed alla redazione dell'"Abaco del Paesaggio" si precisa che gli stessi documenti dovranno attentamente e precisamente specificare tutte le misure accennate nelle schede descrittive riportate nel R.A. aggiornato.
- Il piano prevede la possibilità di localizzare Medie Strutture di Vendita negli ambiti di riconversione funzionali alle aree produttive esistenti non ampliabili ed all'interno delle linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale; per tale strategia si rimanda ad una verifica con quanto disposto dalla L. R. n.50/2012 ed ai relativi indirizzi.
- Il R.A. e le NTA del Piano propongono una procedura di Valutazione (Valutazione Strategica Certificata – VSC o Valutazione di Compatibilità Strategica VCS) per misurare la qualità degli interventi di trasformazione del territorio. Tale procedura, peraltro denominata in modo diverso nei due documenti considerati, deve essere intesa con valenza esclusivamente interna di orientamento nella scelta degli interventi; tale procedura non deve assolutamente essere intesa come sostitutiva del processo di VAS e non deve ritenersi sostitutiva di eventuali Verifiche di assoggettabilità previste dalla normativa vigente.
Nel merito della procedura definita come "valutazione strategica certificata (VSC)" si evidenzia come la stessa non rientri nella normativa vigente per la valutazione del PAT. In sede di integrazioni il Valutatore ha sottolineato che tale procedura risulta uno strumento di supporto della scelta di collocazione e utilizzo delle volumetrie legate al fabbisogno strategico.
Pertanto considerato che dette azioni sono state valutate all'interno del Rapporto Ambientale, tale procedura risulterebbe da un lato ripetitiva sugli aspetti della sostenibilità ambientale e dall'altro non coerente con la valutazione in quanto i parametri verrebbero successivamente stabiliti in sede di PI dal Consiglio Comunale.
- IL R.A. e le NTA dovranno essere aggiornati in tutte le parti nelle quali tale chiarimento non sia sufficientemente chiaro.



- Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT approfondendo gli obiettivi del Documento Preliminare ed evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
- In fase di attuazione del Piano, dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito riportate in merito alla Valutazione di Incidenza che esamina gli effetti del Piano sui siti della Rete Natura 2000 parzialmente ricadenti all'interno del territorio comunale.
- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata, ai piani urbanistici dei comuni contermini.
- Prima dell'approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali.
- Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTA

La dichiarazione prot. n. 7063 del 03/10/2013 trasmessa dal Comune di Ormelle e la successiva dichiarazione prot. n.9103 del 16/12/2013 dalla quale si prende atto che sono complessivamente pervenute n.25 osservazioni al PAT delle quali n.13 aventi attinenza a questioni ambientali (osservazioni n. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 25).

RITENUTO che:

Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Ormelle (TV) a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO

- 1.1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:
 - 1.1.1. relativamente alle *"Aree idonee al miglioramento della qualità urbana"*, è necessario integrare l'articolo 15 punto 8 con il seguente comma: *"i nuovi interventi ricadenti in tali ambiti dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013.*
 - 1.1.2. relativamente alle *"Aree di Riqualificazione e Riconversione"*, è necessario integrare l'articolo 15 punto 12 con il seguente comma: *"i nuovi interventi ricadenti in tali ambiti dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013".*



- 1.1.3. relativamente ai “Servizi ed Infrastrutture di Interesse Comune di maggior Rilevanza”, è necessario integrare l’art. 15 punto 26 con il seguente comma: *“i nuovi interventi ricadenti in tali ambiti dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006”*.
- 1.1.4. relativamente agli ambiti di “Parco Campagna”, è necessario integrare l’art.15 punto 30 con il seguente comma: *“i nuovi interventi soggetti ad accordo di pianificazione o a PUA dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006”*.
- 1.1.5. relativamente all’ambito attualmente occupato dall’impianto di produzione calcestruzzo e vaglio ghiaie, ricompreso in Ambiti di Riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili (R), è necessario integrare l’articolo 15 punto 5 con il seguente comma: *“qualsiasi intervento di riqualificazione previsto per l’ambito attualmente occupato dall’impianto di produzione di calcestruzzo e vaglio ghiaie, dovrà essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013”*.
- 1.1.6. Relativamente alla presenza nel territorio comunale dei siti ZPS IT3240023 Grave del Piave, SIC IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano, SIC IT3240030 Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia, è necessario attuare le seguenti prescrizioni:
- di modificare l’Art. 9 “Le invarianti di natura ambientale”, come segue:
 - “Art. 9 Le invarianti di natura ambientale
 - 1. Il PAT individua gli ambiti territoriali e tutela i seguenti elementi che compongono il quadro delle invarianti di natura ambientale:
 - a) Aree Nucleo
 - b) Aree di completamento del nucleo
 - c) Buffer Zone (aree di connessione naturalistica)
 - d) Stepping stone.
 - e) Aree boscate.
 - f) Fascia tampone
 - g) Varchi infrastrutturali
 - h) Aree Critiche
 - Prescrizioni
 - 2. I piani, progetti e interventi che, singolarmente o congiuntamente ad altri, possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia.
 - AREE NUCLEO
 - 3. Il PAT recepisce le aree nucleo appartenenti alla rete ecologica regionale e localizzate all’interno del territorio comunale, costituite dai siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive 2009/147/ CE e 92/43/CEE.
 - Direttive
 - 4. Il PI promuove interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle biodiversità da attuarsi di concerto con gli Enti Pubblici ed i soggetti interessati, anche mediante il supporto a pratiche agricole e di gestione rurale. In particolare, il PI dispone che nelle aree nucleo l’attività agricola sia indirizzata al mantenimento della biodiversità complessiva;
 - Prescrizioni
 - 5. Gli interventi nelle aree nucleo, dovranno essere compatibili con le misure di conservazione e la normativa degli eventuali piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 in conformità a quanto prescritto dal successivo Art. 21 comma 16.
 - AREE DI COMPLETAMENTO DELLE AREE NUCLEO



6. Il PAT individua le aree di connessione naturalistica presenti nel territorio agricolo che costituiscono gli ambiti di potenziale completamento delle aree nucleo. In tali aree si tenderà ad accrescere la tutela dell'agroecosistema e la conservazione della biodiversità. Tali ambiti sono da considerarsi prioritari nell'applicazione delle misure UE relative a interventi finalizzati al miglioramento ambientale.

Direttive

7. Il PI sulla base esclusiva degli habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE potrà meglio definire i perimetri delle aree di completamento, individuando:

- gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi (attività produttive in zona impropria, edifici non più funzionali, ecc.), ed indicando le necessarie misure di riqualificazione anche utilizzando il credito edilizio di cui al successivo Art. 19

- le aree di idoneità faunistica comprese in esse e dettando norme differenziate in relazione al livello di idoneità.

8. Le azioni da perseguire sono le seguenti:

- prevedere l'inserimento di diverse tipologie di siepi campestri nelle zone di maggiore fragilità ambientale, lungo i corsi d'acqua minori, nelle zone limitrofe alle aree boscate;

- tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, e delle aree boscate, attraverso la creazione di zone filtro;

- tutelare e valorizzare le superfici prative - organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili e al di fuori degli habitat e habitat di specie tutelati dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

- introduzione di colture a basso impatto, in particolare produzione di specie legnose per il loro utilizzo come fonte di energia o per legname d'opera;

- valorizzare l'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e attraverso la conversione degli annessi per scopi ricettivi; inoltre dovrà essere favorita, a seguito di specifici studi, l'introduzione di colture e tecniche con ridotto o nullo carico inquinante sugli acquiferi e la creazione di centri per la raccolta e il trattamento dei reflui zootecnici con introduzione di tecniche di separazione e/o trattamento della frazione liquida, oltre che di tecniche di riduzione di impatto delle deiezioni;

- definire adeguati interventi di compensazione ambientale da realizzarsi in funzione dell'aggravio del carico ambientale determinato da nuova infrastrutturazione e/o edificazione in zona agricola, nuove urbanizzazioni ed ogni altro intervento che pregiudichi il valore ecologico ambientale del territorio al di fuori dei siti della rete Natura 2000. Tali compensazioni non sono quelle previste dall'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. La realizzazione delle opere di compensazione dovrà avvenire preferibilmente all'interno degli ambiti della rete ecologica, al di fuori dei siti della rete Natura 2000, nel medesimo ATO nel rispetto delle indicazioni contenute nell'"Abaco del paesaggio";

- Prevedere adeguate forme di garanzia fidejussoria per l'esecuzione delle compensazioni ambientali valutandone l'eventuale monetizzazione per la realizzazione di interventi indicati nel Rapporto Ambientale del PAT;

- Definire le modalità di redazione di un programma di piantumazione di alberi autoctoni ad alto fusto prevedendo la piantumazione di almeno un albero per residente al di fuori dei siti della rete Natura 2000;

- Prevedere azioni che limitino il disturbo alle specie ed il deterioramento dei loro siti di riproduzione e riposo, prevedendo le recinzioni che permettano il passaggio dei vertebrati di piccole dimensioni;



- Prevedere per il reticolo stradale principale, particolarmente nei tratti ad alta interferenza, il divieto di ulteriori riduzioni delle naturalità esistenti o potenziali nonché la realizzazione di interventi di recupero ambientale. I piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia.

Prescrizioni

9. Non è consentita:

- l'installazione di insegne, cartelli e cartelloni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda, con esclusione dei segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nonché delle insegne di esercizio, che dovranno essere installate in corrispondenza dell'accesso carraio alla proprietà e/o al fabbricato, con dimensioni massime di mq 1,5;

- la tombinatura dei fossati, salvo che essa sia imposta da inderogabili esigenze tecniche o funzionali quali l'accesso al fondo con mezzi agricoli nel qual caso limitatamente ad una larghezza minima utile al passaggio dei mezzi;

- la pavimentazione in asfalto o calcestruzzo della viabilità interpodereale;

- la realizzazione di opere, infrastrutture ed impianti tecnologici che comportino alterazione dei caratteri fisici e/o percettivi dell'ambito, con particolare riferimento alle visuali dai punti panoramici.

10. Gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche del territorio.

11. La realizzazione di nuovi edifici è consentita solamente quando esista già una preesistenza, sia essa abitazione o annesso rustico. La nuova costruzione, così come gli ampliamenti, devono essere realizzati in aderenza ad edifici preesistenti e devono rispettare e/o ripristinare le caratteristiche tipologiche e formali e le regole compositive proprie della tradizione locale. Qualora per documentati motivi tecnici, non sia possibile la realizzazione di nuovi edifici in aderenza agli esistenti, sarà consentita l'edificazione isolata entro il perimetro dell'aggregato abitativo (considerato il complesso degli edifici al servizio del fondo inscrivibili in un cerchio di 50 m di raggio e centro nel baricentro dell'aggregato esistente) del quale dovranno venire a far parte a prescindere dall'orografia del territorio.

12. All'interno delle aree di completamento non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.

13. All'interno delle aree di completamento delle aree nucleo gli interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti e gli interventi di trasformazione nel territorio agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali, sono ammessi esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione d'incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi 9, 10, 11. Tali compensazioni non sono da intendersi come quelle disciplinate dall'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e dalla normativa regionale vigente in materia.

14. Nelle aree di completamento come individuate dal PAT e precisate dal PI i piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia.



15. Sono vietate tutte le opere di scavo, di sbancamento e di riporto che modifichino l'andamento naturale del terreno, la qualità del paesaggio e la continuità dello spazio libero.

BUFFER ZONE - AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA

16. Il PAT individua le aree di connessione naturalistica - buffer zone di protezione, mirate a ridurre i fattori di minaccia alle aree nucleo e ai corridoi ecologici.

Direttive

17. Il PI sulla base esclusiva di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE definisce i limiti delle buffer zone, indicando le aree di idoneità faunistica comprese in esse e dettando norme differenziate in relazione al livello di idoneità.

18. Nelle buffer zone il PI potrà ammettere:

- a) attività di agricoltura non intensiva;
- b) attività agrituristiche;
- c) centri di didattica ambientale;
- d) attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto;
- e) cantine.

19. Salvo motivata eccezione, non sono ammesse nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti.

20. Per i corsi d'acqua il PI prevede interventi di tutela e conservazione/riqualificazione degli stati in atto, con ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale in particolare in corrispondenza degli innesti nelle aree nucleo.

Prescrizioni

21. Sono vietate tutte le opere di scavo, di sbancamento e di riporto che modifichino sostanzialmente l'andamento naturale del terreno, l'aspetto dei luoghi, la qualità del paesaggio e la continuità dello spazio libero. Il PI provvederà a disciplinare in modo puntuale le sistemazioni agrarie collinari che comprendano movimenti di terra.

22. Fino alla redazione dell' "Abaco del paesaggio", in cui saranno definiti i parametri di ricostruzione del verde agrario per ciascun ambito territoriale e contesto paesaggistico, per gli interventi di nuova edificazione è fatto obbligo, attraverso apposita convenzione: di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari a due volte la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento, anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o a percorsi rurali.

23. Per gli interventi di nuova edificazione e ristrutturazione in alternativa agli interventi di piantumazione di cui al precedente comma, per gli aventi titolo, possono essere previste forme di convenzionamento per consentire o migliorare l'accessibilità e fruibilità ciclopedonale di strade e percorsi privati appartenenti alla rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico.

24. All'interno delle aree di connessione naturalistica l'eventuale nuova edificazione dovrà essere posta nel raggio massimo di 50 m da edifici esistenti e preferenzialmente secondo il tessuto storico dell'edificato esistente (per collocazione, esposizione, ecc.).

25. All'interno delle aree di connessione naturalistica non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.

26. Nelle aree di connessione naturalistica come individuate dal PAT i piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia.

STEPPING STONE (AREE AD ELEVATA NATURALITA')



27. Il PAT recepisce le Stepping zone individuate dal PTCP 2010 della Provincia di Treviso.

AREE BOSCADE

28. Il PAT, sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo individua le principali aree boscate che costituiscono invariante in relazione ai seguenti criteri:

- Bosco di antica formazione;
- Fasce ed aree boscate funzionali alla connettività ecologica;
- Aree boscate che costituiscono componente strutturale nella definizione dei caratteri figurativi e morfologici del Paesaggio;

Direttive

29. Il PI definisce le misure finalizzate alla conservazione delle aree boscate incentivando processi di aggregazione e organizzazione in fasce di connessione di dimensione adeguate, limitando l'impatto delle barriere infrastrutturali ed urbane, predisponendo le corrispondenti misure di compensazione, anche utilizzando il credito edilizio di cui al successivo Art. 19. Tali compensazioni non sono quelle previste dall'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

Prescrizioni

30. Sono vietati gli interventi di riduzione delle aree boscate e quelli che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dalle aree boscate nonché la loro continuità. Sono consentiti gli interventi di ripulitura e diradamento di specie invasive finalizzati a incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali; sono consentiti altresì, gli interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all'eventuale ripristino del bene boschivo, secondo le norme di polizia forestale, nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, ivi compreso l'ampliamento dell'area boscata con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti.

FASCE TAMPONE

31. Le fasce tampone sono impianti lineari (mono o plurifilari) di vegetazione arborea e/o arbustiva collocati in prossimità dei corsi d'acqua in grado di contenere il carico di nutrienti che dai terreni agrari percolano verso i corpi idrici ed ulteriori effetti ecologici e paesaggistici di grande interesse.

Direttive

32. Il PI definisce le di conservazione delle fasce tampone limitando l'impatto delle barriere infrastrutturali ed urbane, predisponendo le corrispondenti misure di compensazione, anche utilizzando il credito edilizio di cui al successivo Art. 19. Tali compensazioni non sono quelle previste dall'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

Le fasce tampone sono finalizzate alla:

- creazione di corridoi ecologici e di habitat favorevoli al ripopolamento della fauna selvatica;
- diffusione di condizioni favorevoli alle popolazioni di insetti pronubi ed utili all'agricoltura;
- introduzione di specie arboree autoctone ed incremento della biodiversità;
- arricchimento del paesaggio agrario.

Prescrizioni

33. Si applicano le prescrizioni di cui al precedente comma 30.

VARCHI INFRASTRUTTURALI

34. Si definiscono tali, i varchi che consentono gli attraversamenti della fauna in corrispondenza delle zone o punti di discontinuità alle vie di transizione, rappresentate da infrastrutture viarie o strutture e/o insediamenti antropici in generale.



Direttive

35. Il PI definisce i criteri per la redazione di specifici progetti finalizzati alla creazione di nuovi sistemi di mitigazione (buffer zone), alla valutazione della permeabilità dei corridoi, alla realizzazione di eventuali ecodotti, ossia strutture predisposte a superare una barriera naturale o artificiale e a consentire la continuità dei flussi di transizione. Il PI può individuare ulteriori varchi funzionali a garantire la continuità dei corridoi ecologici.

36. I varchi si individuano in base alle specie faunistiche e alle loro abitudini, distinguendo tra:

- piccoli animali terrestri attratti da calore e luce, che evitano di passare sottoterra;

- animali di piccola e media taglia che normalmente usano cunicoli sotterranei,

37. Per le strade con elevato volume di traffico ad alta velocità, si consiglia una combinazione di ecodotti, recinzioni limitrofe, cespugli e siepi disposte ad «invito» all'ecodotto.

Prescrizioni

38. La realizzazione di nuove infrastrutture o gli interventi su quelle esistenti devono assicurare la continuità ecologica mediante specifici interventi di ripristino delle condizioni di permeabilità (varchi, ponti ecologici, ecodotti), attraverso:

- la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza pari almeno all'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;

- l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;

- la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;

AREE CRITICHE

39. Il PAT, in conformità al PTCP 2010, individua le aree critiche (AC) come ambiti nei quali i caratteri della rete, ed in particolare la sua permeabilità, appaiono più fortemente minacciati. Le aree critiche sono considerate d'interesse prioritario per la formazione dei progetti attuativi della rete, al fine di non precludere le potenzialità residue e guidare le nuove trasformazioni verso uno sviluppo equilibrato della rete.

Direttive

40. Per le aree critiche (AC) e per i varchi, minacciati da occlusione causata da pressione insediativa o presenza consistente di infrastrutture, gli strumenti urbanistici prevedono interventi sistemici anche intensivi di recupero ambientale e divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità esistenti o potenziali."

- di modificare l'art. 21 "Disposizioni di salvaguardia, di non compatibilità e di raccordo con la procedura VAS", limitatamente ai commi 10 e 16, come segue:

"MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

10. Tali misure non sono da intendersi come quelle disciplinate dall'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e dalla normativa regionale vigente in materia.



Vengono di seguito indicate le principali opere di mitigazione da attuare in sede di Piano degli Interventi. Gli interventi di mitigazione dovranno essere definiti in relazione alle singole opere previste, tenendo conto della specificità degli ambiti, secondo le indicazioni contenute nel capitolo 5 del Rapporto Ambientale (Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di piano), di cui al precedente art.2.

Campo d'azione	Interventi di mitigazione	Funzione
Opere viarie	Piantumazione di margine	Mascheramento
		inserimento paesaggistico
		continuità ecologica
		abbattimento dell'inquinamento
		mantenimento della stabilità dei suoli
		riduzione dei disturbi acustici
	Barriere antirumore	riduzione dei disturbi acustici
	Creazione di varchi	continuità ecologica
Nuova edificazione	Ricomposizione vegetale	inserimento paesaggistico
		mantenimento della stabilità dei suoli
Interventi idraulici	Piantumazione di sponda	inserimento paesaggistico
		continuità ecologica
		mantenimento della stabilità dei suoli
	Fasce Tampone	abbattimento dell'inquinamento

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RETE ECOLOGICA E DEI SITI NATURA 2000

16. I piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia.”

- di stralciare il comma 17 dell'art. 21 “Disposizioni di salvaguardia, di non compatibilità e di raccordo con la procedura VAS”;
- di stralciare, in quanto non conforme alla normativa vigente, lo “schema tipo proposto per la scheda di screening semplificata art. 9” riportato in allegato allo studio per la valutazione di incidenza;

1.2. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.

1.3 Si evidenzia che la procedura definita “**Valutazione Strategica Certificata**” (VSC), è una mera aggiuntiva procedura interna del Comune che nel caso di specie, se applicata, risulta ripetitiva rispetto alla sostenibilità ambientale delle azioni strategiche stabilite nel Rapporto Ambientale. Si ritiene necessario che l'art. 20 c.10 venga integrato con un maggior dettaglio esplicativo in tal senso.



- 1.4 La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione e quanto sopra esposto nonché con il Piano di Monitoraggio esposto nel Rapporto Ambientale.
- 1.5 Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
- 1.6 Il Comune di Ormelle deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nel Parere di Servizi Idrici Sinistra Piave s.r.l, prot. n. 12326 del 10/09/2013, nel Parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza, prot. n. 389372 del 18/09/2013, Parere dell'Arpav Dipartimento di Treviso, prot. n. 0098220 del 19/09/2013, nel Parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 0016792, del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

IN SEDE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

- 2.1. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- 2.2. Il Piano degli Interventi dovrà attentamente specificare tutte le misure di mitigazione introdotte nella descrizione sintetica relativa agli aerali di trasformazione riportate nel R.A. integrato, in particolar modo riferite agli ambiti "Parco Campagna".
- 2.3. Relativamente alla presenza nel territorio comunale dei siti ZPS IT3240023 Grave del Piave, SIC IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano, SIC IT3240030 Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia, si deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:
 - di dare efficacia, nell'ambito degli strumenti pianificatori realizzati in attuazione del PAT, alla fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B (all'esterno dei siti), §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006 al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti e interventi;
 - di mantenere dove già esistente e di realizzare, dove non esistente, una fascia tampone boscata - con l'impiego di specie autoctone ed ecologicamente coerenti - tra l'area interessata dallo sviluppo di azioni strategiche ed il corso del Lia;
 - di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (come ad esempio P.I., P.U.A. e programmi complessi), progetti e interventi con riferimento alle seguenti Norme di Piano: art. 8, 15, 16, 17 e 26 delle NTA del Piano;
 - di pianificare e progettare la gestione degli scarichi degli ambiti di nuova realizzazione compatibilmente con l'esigenza di mantenere e migliorare la qualità delle acque dei corpi idrici riferibili al sito IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano;
 - che i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale individuati con l'art. 9 e con i P.I. e riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, vengano sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;
 - di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione attiva di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- 2.4. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV 1717 del 03/10/2013.



- 2.5. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 2.6. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui al precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento del Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 13 pagine